



REPUBBLICA ITALIANA

6004/07-3

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**ORIGINALE**

Oggetto

Mediazione

**SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Roberto PREDEN - Presidente - R.G.N. 15284/03
- Dott. Fabio MAZZA - Consigliere -
- Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere - Cron. 6004
- Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere - Rep. 1733
- Dott. Giulio LEVI - Consigliere - Ud. 01/02/07

ha pronunciato la seguente

**contributo  
unificato**

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

**R.R.**, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato SILVANO ENNE, che lo difende unitamente all'avvocato MATTEO FUSILLO (ST.LEG.GIANNI,ORIGONI,GRIPPO & PARTNERS), con procura speciale del dott. Notaio Stefano Poeta in Tirano, del 7/04/03, Rep.9480;

- *ricorrente* -

**contro**

BANCO POP. DI VERONA & NOVARA S.C. A R.L., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore avv.

**F.P.C.**, elettivamente domiciliata in ROMA

2007

162



VIA P DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che la difende unitamente all'avvocato ALDO MAUGERI, con procura speciale del dott. Notaio Marco Porceddu Cilione in Verona, del 4/06/03, Rep.44666;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 953/02 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa il 12/12/01, depositata il 16/04/02, R.G.135+136/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/07 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;

udito l'Avvocato Matteo FUSILLO;

udito l'Avvocato Mario CONTALDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo SGROI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

Il R., sostenendo di essersi adoperato, insieme con altri, perché la Banca Popolare di Novara acquisisse il pacchetto di controllo della Banca Popolare di Lecco, rendendo possibile, attraverso la sua opera, l'acquisto, da parte della prima, di due pacchetti azionari detenuti dalla soc. Ernesto Preantoni & Associati, nonché da un privato (tal B.), citò in giu-



dizio la Banca Popolare di Novara e la menzionata società per il riconoscimento del suo diritto alla provvigione.

La domanda fu respinta dal Tribunale di Milano con sentenza confermata dalla Corte d'appello della stessa città.

Avverso la sentenza della Corte di Milano propone ricorso per cassazione il R., svolgendo due motivi. Risponde con controricorso la Banca Popolare di Verona e Novara (derivante dalla fusione tra la Banca Popolare di Novara e la Banca Popolare di Verona). La Banca ha anche depositato memorie illustrative.

#### **Motivi della decisione**

I. - Il primo motivo si rivolge verso il punto della sentenza dove si afferma che: pur se si volesse ritenere provato che l'affare fu concluso anche grazie all'attività svolta dal R. con il B., non v'è prova che la Banca fosse a conoscenza dell'opera dal Romeri stesso prestata, essendosi egli limitato a comunicare la disponibilità a vendere; il R. ha sostenuto che l'opera da lui svolta aveva avuto incidenza causale sulla conclusione dell'affare, perché egli era riuscito ad assicurare la possibilità di acquisire la maggioranza delle azioni della Banca Popolare di Lecco;



era, dunque, suo onere dimostrare che la Banca Polare di Novara avesse assunto la consapevolezza dell'interrezza dell'azione che egli sostiene di avere svolto; solo così il R. avrebbe provato che le parti erano state poste in condizione di sapere che essi stavano svolgendo un'opera che comportava degli oneri e di valutare l'opportunità di avvalersi della loro prestazione e di soggiacere ai predetti oneri; nella specie, invece, non v'era neppure la prova della qualità di intermediario del R., essendo stato egli presentato come "parte del gruppo di venditori".

Nel censurare la violazione degli artt. 1754, 1175, 1176, 2967 c.c., nonché i vizi della motivazione, il ricorrente sostiene di avere provato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del rapporto di mediazione (la sua indipendenza, la messa in relazione delle parti, la conclusione dell'affare, il nesso di causalità tra la sua attività di mediatore e la conclusione dell'affare), sicché la sua condotta in buona fede (per non aver taciuto o dissimulato il proprio ruolo) deve presumersi, mentre la sua eventuale condotta in mala fede (ossia l'aver taciuto o dissimulato il proprio ruolo di mediatore) avrebbe dovuto essere provata dai contraddittori.



Siffatta argomentazione è fondata sull'affermazione della natura non contrattuale della mediazione, la quale esclude che l'accordo (esplicito o implicito) delle parti costituisca elemento essenziale della fattispecie, con la sostenuta conseguenza che chi voglia provare la verifica di un rapporto mediatorio non ha alcun obbligo di provare la sussistenza di un previo accordo tra le parti interessate ed il mediatore, o anche solo l'approvazione data dai primi al secondo.

Il motivo è infondato.

Il Collegio è consapevole dell'annoso e vasto dibattito apertosi intorno alla natura giuridica del rapporto di mediazione. Dibattito che ha visto svilupparsi e contrapporsi tesi dottrinarie che l'hanno configurata, di volta in volta, come rapporto di fatto, come contratto a tre contraenti, come promessa unilaterale, come contratto a due contraenti, come rapporto contrattuale di fatto, come istituto di natura non negoziale.

La stessa giurisprudenza di questa Corte, sin da tempi risalenti, s'è divisa tra una posizione esplicitamente contrattualistica (contratto che può sorgere anche in base ad un consenso tacitamente manifestato ed implicito nell'accettazione dell'operato del mediatore e che fa scaturire il diritto del mediatore alla prov-



vigione) ed un'altra non negoziale, secondo la quale chiunque si adoperi anche occasionalmente a far concludere un affare è mediatore ed ha diritto alla provvigione pattuita o, in mancanza, a quella stabilita dagli usi o determinata dal giudice (cfr., in particolare, Cass. 25 maggio 1973, n. 1563).

Più di recente, la giurisprudenza, nell'ottica pragmatica di fornire soluzione concreta alle singole vicende, sembra aver rinunciato alla rigida categorizzazione contrattuale/non contrattuale dell'istituto, tendendo piuttosto ad enucleare gli elementi essenziali perché possa configurarsi un'attività mediazione, dalla quale discenda il diritto alla provvigione.

In quest'ordine di idee, Cass. 7 aprile 2005, n. 7251, esplicitamente prescindendo dall'attribuire natura contrattuale o meno della fattispecie disciplinata dagli artt. 1754 e segg. c.c., configura l'attività di mediazione e il diritto alla provvigione come conseguenza dell'incontro delle volontà dei soggetti interessati (sia che esse risultino da dichiarazioni esplicite, sia che si manifestino per fatti concludenti) e dell'utile messa in contatto delle parti dello stipulando contratto. Si tratta dell'utile contatto individuabile, quanto alla sua portata semantico-giuridica,



nell'espressione "mediazione di contratto" (piuttosto che in quella "contratto di mediazione"), attesa l'esistenza di fattispecie mediatizie che non postulano un formale accordo tra le parti (ciò che attribuisce alla mediazione il carattere della atipicità). Ne deriva che, a differenza dal mandato (nel quale il mandatario è tenuto a svolgere una determinata attività giuridica, con diritto a ricevere il compenso dal mandante indipendentemente dal risultato conseguito e, quindi, anche se l'affare non sia andato a buon fine), il mediatore, interponendosi in maniera neutra ed imparziale tra due contraenti, ha soltanto l'onere (non il dovere) di metterli in relazione tra loro, appianarne le eventuali divergenze, farli pervenire alla conclusione dell'affare divisato (alla quale è oltretutto subordinato il suo diritto al compenso), senza che la sua indipendenza venga sostanzialmente meno anche in ipotesi di incarico unilaterale, ovvero di compenso previsto a carico di una sola delle parti (ovvero ancora in misura diseguale tra esse).

Ciò premesso, non può, comunque, dubitarsi che, perché l'attività di mediazione produca, come effetto, l'obbligo di una o di entrambe le parti al pagamento della provvigione, è indispensabile che l'obligato



(ossia la parte o le parti dell'affare concluso) sia a conoscenza dell'opera di intermediazione che si assume essere stata svolta, nel senso che sia stato posto in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri. Non è neppure pensabile, infatti, addossare l'onere del pagamento della provvigione su chi neppure sappia (ossia, incolpevolmente ignori) che l'affare sia stato concluso per effetto (cfr. art. 1755, 1° comma) dell'intervento di un terzo che abbia messo in relazione se stesso e l'altra parte per la conclusione dell'affare medesimo, senza essere legato né a sé, né alla controparte, da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (cfr. art. 1754 c.c.).

Che la compiuta attività di mediazione debba essere nota ai contraenti non lo pone neppure in dubbio il ricorrente, il quale, piuttosto, chiede alla Corte di stabilire su chi ricada l'onere della relativa prova: su colui che assume avere svolto attività di mediazione, oppure sulla parte (o sulle parti, nel caso che la provvigione sia pretesa da entrambe) dell'affare concluso.

Come s'è visto il ricorrente, a sostegno della tesi



secondo cui la prova della mancata conoscenza cada a carico dei contraenti, fa riferimento alla buona fede presunta del mediatore, contro la quale sarebbe onere dei contraenti addurre la prova. Nel senso che toccherebbe a questi ultimi dimostrare che il sedicente mediatore, in mala fede, compì atti dissimulatori della sua identità, così da porli in condizione di ignoranza circa il fatto che per giungere alla conclusione del contratto era stata posta in essere attività di mediazione da parte di un terzo.

La tesi è obiettivamente insostenibile. A parte la considerazione di carattere generale che, così argomentando, si finirebbe, inammissibilmente, con l'addossare sui contraenti la prova negativa circa la loro mancata conoscenza dell'intervento di un mediatore nella vicenda contrattuale che li ha riguardati, bisogna soprattutto rilevare la difficile ipotizzabilità che un soggetto svolga la mediazione operando in modo (ed avendo, dunque, interesse) a che non solo la sua identità, ma anche la caratteristica della sua attività rimanga ignota alla parte o alle parti del contratto (così finendo, sostanzialmente, per confondersi con una di esse). Piuttosto, nella realtà dei commerci il mediatore si adopera in ogni modo per pubblicizzare la sua iden-



tità, per essere ed atteggiarsi come terzo indipendente, così da poter poi pretendere la provvigione.

In realtà, il riferimento alla *buona fede* presunta è del tutto impertinente rispetto alla fattispecie in esame. In tema di mediazione, giurisprudenza e dottrina hanno fatto ampio ricorso alla buona fede per connotare e delimitare gli obblighi del mediatore nei confronti dei contraenti, così da ricavare gli ambiti della sua responsabilità.

Invece, qui, come s'è detto in precedenza, quel che rileva, perché l'obbligo del pagamento della provvigione possa sorgere a carico delle parti contraente, è che queste (a prescindere dall'avvenuto incarico e, dunque, dalla natura contrattuale o meno dell'istituto) abbiano avuto adeguata cognizione che nell'affare è coinvolto un mediatore, sicché, nel caso in cui l'affare stesso si concluda per effetto della sua opera, esse sono obbligate a pagargli la provvigione. La relativa prova non può che incombere (secondo l'ordinario canone di cui all'art. 2967 c.c.) su colui il quale voglia far valere in giudizio il proprio diritto alla provvigione.

In conclusione, si può affermare il principio secondo cui: **il rapporto di mediazione non può configurarsi - e non sorge quindi il diritto alla provvigione**



- qualora le parti, pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non siano state messe in grado di conoscere (ed abbiano pertanto potuto ignorare incolpevolmente) l'opera di intermediazione svolta dal predetto e non siano state perciò messe in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri, come nel caso in cui il mediatore abbia, con il suo comportamento, potuto ingenerare nelle parti una falsa rappresentazione della qualità attraverso la quale egli si è ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'affare (in tal senso, cfr. Cass. 13 maggio 1980, n. 3154). La prova relativa alla menzionata conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2967 c.c., sul mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione.

La sentenza impugnata, che ha accertato non esistere la prova della conoscenza da parte dell'acquirente delle azioni della qualità di intermediario del 

|    |
|----|
| R. |
|----|

 (presentato, insieme con altri, come "parte del gruppo di venditori") e s'è adeguata a siffatto principio, si sottrae, dunque, a censure di legittimità.

II. - Il secondo motivo - che censura la sentenza per non avere ammesso la prova testimoniale in relazio-



ne a tre capitoli trascritti nel ricorso - è infondato.  
I capitoli, infatti, vertono (come è affermato nella sentenza impugnata) su circostanze che hanno già costituito oggetto di prova nel giudizio di merito.

III. - Il ricorso deve essere, in conclusione respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.

**Per questi motivi**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 15.100,00, di cui € 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori previsti dalla legge.

Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2007.

Il Presidente

L'Estensore

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
15 MAR. 2007

Oggi

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista